



Investimenti pubblicitari: a ottobre la prenotazione per il 2019

Si ripresenta la possibilità di prenotare il credito di imposta su **investimenti pubblicitari per l'anno 2019**.

Lo prevede una **modifica all'articolo 57-bis D.L. 50/2017**, effettuata ad opera della Legge di conversione 81/2019 del D.L. 59/2019 (cd. "Decreto cultura e sport"), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del **12.08.2019**.

A decorrere dal 2019 il credito di imposta sugli **investimenti pubblicitari incrementali** effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali su **quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali**, è concesso nella **misura unica del 75%** del **valore incrementale degli investimenti effettuati**; fino al 2018 era prevista un'ulteriore aliquota del 90% per le PMI e *start-up* (concretamente mai applicata).

La comunicazione per accedere al credito consta di 2 fasi: una **prenotazione preventiva** e una **dichiarazione a consuntivo**. Le **prenotazioni riferite all'anno 2019** vanno presentate **dal 1° al 31 ottobre** mentre, **a regime**, tale comunicazione dovrebbe essere effettuata nel **mese di marzo**.

Dall'anno in corso, alla **copertura degli oneri** si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel **limite complessivo determinato annualmente con il D.P.C.M.** che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo fra la Presidenza del Consiglio e il Ministero per lo sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza. Tale D.P.C.M. deve essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno.

Riepiloghiamo di seguito le **principali caratteristiche** dell'agevolazione in commento.

Il credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie è attribuito nella misura del **75% del valore incrementale** degli investimenti effettuati sulle **emittenti radiofoniche e televisive locali**, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su **giornali quotidiani e periodici**, nazionali e locali, in **edizione cartacea o digitale**, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del **direttore responsabile**.



Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha disposto che per accedere al beneficio fiscale occorra un **incremento minimo dell'1%** rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente. Secondo le indicazioni del Dipartimento (peraltro non supportate dalla norma) sono **esclusi** dalla concessione del credito di imposta, i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio **non abbiano effettuato investimenti** pubblicitari ammissibili; allo stesso modo, sono **esclusi** anche coloro che hanno **iniziato l'attività nel corso dell'anno** per il quale si richiede il beneficio (parere espresso dal Consiglio di Stato sul Regolamento di cui al [D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90](#)).

Non sono ammesse al credito d'imposta le spese sostenute per **altre forme di pubblicità** come, ad esempio: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e *display*, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite *social* o piattaforme *online*, *banner* pubblicitari su portali *online*, ecc..

Ai fini della fruizione del credito occorre presentare (nel mese di ottobre 2019) una "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", secondo il **modello approvato** dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria in data 31 luglio 2018, indicando i dati degli investimenti **effettuati o da effettuare** nell'anno 2019; si tratta in sostanza di una sorta di **prenotazione del credito. Nessun documento deve essere allegato** alla comunicazione telematica, né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente.

I contribuenti che risulteranno presenti nell'elenco pubblicato successivamente sul sito del dipartimento dell'editoria e dell'informazione, potranno utilizzare lo **stesso modello**, presumibilmente nel mese di gennaio 2020, per **comunicare gli investimenti effettivamente sostenuti nell'anno 2019** barrando la casella "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**".

L'effettivo sostenimento delle spese, ai sensi dell'[articolo 109 Tuir](#) (in base al principio di competenza e quindi in base all'ultimazione della prestazione), deve risultare da **apposita attestazione** rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il **visto di conformità** dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero dai soggetti che esercitano la **revisione legale dei conti** ai sensi dell'[articolo 2409-bis cod. civ.](#).

Il richiedente (soggetto beneficiario) è **tenuto a conservare**, per i **controlli successivi** e a esibire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, tutta la **documentazione a sostegno della domanda**: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute.

Per l'utilizzo del credito in compensazione, occorre **attendere il provvedimento degli ammessi** al beneficio con **indicazione della percentuale spettante**. Con la [risoluzione 41/E/2019](#) è stato istituito il **codice tributo "6900"** da esporre nella sezione "*Erario*" del modello F24, compilando il campo "*anno di riferimento*" con l'anno di concessione del credito.



Il credito d'imposta deve essere, infine, indicato nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione** e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

BSVA CORPORATE & TAX